

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

All'ARTA-Distretto di L'Aquila
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Giunta Regionale
Dipartimento Territorio Ambiente Servizio
Gestione e Qualità delle acque
Ufficio Autorizzazioni scarichi-Aua AQ
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale L'Aquila
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo
urp@cert.provincia.laquila.it

Al Comune di San Vincenzo Valle Roveto
info@pec.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it

Alla ASL n.1 -Avezzano, Sulmona, L'Aquila
Dipartimento di Prevenzione Servizio SIESP
Dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Al Servizio Politiche Energetiche e Risorse del
Territorio
Ufficio Autorizzazione Emissione AUA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di L'Aquila e
Teramo - MIC-SABAP –AQ-TE
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Oggetto: *Pratica 01909440669-30102023-0938*: Istanza di Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R5 – R13) sito nel comune di S. Vincenzo Valle Roveto. **Trasmissione integrazioni.**

In riferimento all'oggetto, in qualità di tecnici incaricati dal richiedente **D.V.A. Lavori S.r.l.** si intende fornire la documentazione integrativa rispondendo puntualmente a quanto richiesto con Verbale della Conferenza dei Servizi del 23/10/2024, ricevuto in data 25/10/2024.

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 23/10/2024

Interviene l'ing. Troiani di ARTA che conferma l'impegno a trasmettere successivamente al presente Verbale la tabella dei parametri caratterizzanti lo scarico da monitorare. Evidenzia inoltre, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la necessità di adeguare il processo relativo all'aggregato recuperato alla nuova normativa relativa al D.M. n. 127/2024 e ritiene opportuno che la capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti sia espressa anche in mc, tenuto conto dell'altezza vincolata dei 4 m citata nel verbale precedente, come richiesto dalla Provincia di L'Aquila

Per quanto riguarda l'adeguamento alla nuova normativa relativamente al processo di recupero per la produzione di aggregato recuperato, si precisa innanzitutto che non si riscontrano cambiamenti a livello impiantistico, pertanto il ciclo gestionale dei rifiuti resta invariato anche alla luce del nuovo D.M. 127/2024. Ad ogni modo si specifica che per la produzione di aggregato recuperato saranno utilizzati esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, rispettivamente elencati ai punti 1 e 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024.

Le verifiche sui rifiuti in ingresso consisteranno in:

- Controllo della regolarità delle autorizzazioni dei trasportatori, l'affidabilità dei produttori;
- Controllo della regolarità del F.I.R. (un operatore verifica che il F.I.R. sia debitamente compilato) e verifica della corrispondenza dei rifiuti alle caratteristiche previste dal D.M. 127/2024;
- Controllo visivo dei rifiuti effettuato da operatore qualificato e addestrato;
- Controllo strumentale mediante pesa a ponte all'ingresso dell'impianto;
- Tenuta regolare del registro di carico e scarico rifiuti annotando i movimenti in ingresso e in uscita secondo le modalità prescritte dalla normativa di settore.

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti, finalizzato alla produzione di aggregato recuperato, avverrà mediante delle fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse consentite dalla normativa di settore e riportante nell'Allegato 1, lettera c) del D.M. 127/2024.

Relativamente ai requisiti di qualità dell'aggregato recuperato, per ogni lotto prodotto sarà garantito il rispetto dei parametri di cui all'Allegato 1, Tabella 2 del D.M. 127/2024 a seconda degli utilizzi previsti. Inoltre, per ogni lotto di aggregato recuperato – ad eccezione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15 – sarà effettuato il test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati all'Allegato 1, Tabella 3 del nuovo decreto. Per la determinazione del test di cessione sarà applicata l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

In merito ai criteri finalizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto, si conferma che i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e possono essere considerati come aggregato recuperato se conformi ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 127/2024, come stabilito dall'Art.1 del medesimo decreto ed dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

L'aggregato recuperato può essere utilizzato esclusivamente, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui all'Allegato 2, Tabella 5 del D.M. 127/2024, per i seguenti scopi specifici:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione di opere di protezione (armourstone);
- c) realizzazione del corpo del rilevato;
- d) realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- f) realizzazione di strati accessori;
- g) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)
- h) confezionamento di calcestruzzi;
- i) produzione di clinker per cemento;
- j) produzione di cemento.

Il rispetto dei criteri secondo i quali è avvenuta la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del D.M. 127/2024. In merito alle modalità di conservazione dei campioni di cui all'art. 5, comma 4 del D.M. 127/2024, ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del D.M. 127/2024, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni saranno conservati presso la sede legale del produttore per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui all'Art. 5, comma 2 del D.M. 127/2024 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui all'Allegato 2, Tabella 5 del D.M. 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato sarà prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione

saranno tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Relativamente all'espressione della capacità istantanea di stoccaggio dei rifiuti, si riporta di seguito la tabella che integra e sostituisce la tabella riportata al paragrafo 4.2 della relazione tecnica descrittiva.

Tipologia	CER	ZONA	Operazioni Recupero R13					Operazione Recupero R5	
			Capacità max istantanea di stoccaggio [ton]	Superficie [m ²]	Altezza max dei rifiuti [m]	Capacità max istantanea di stoccaggio [m ³]	Potenzialità annua [ton]	Operazione di gestione	Potenzialità annua [ton]
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170904]	B	425	200	4	283	40'000	R5	40'000
7.6	[170302]	C	190	88	4	127	10'000	R5	10'000
7.31-bis	[170504]	D	190	88	4	127	10'000	R5	10'000
Totali			805				60'000		60'000

Si specifica che l'impianto rispetterà i quantitativi dichiarati in termini di tonnellate come richiesto dalla normativa di settore. Il rispetto di tale limite può essere verificato dagli Enti di competenza attraverso la consultazione della documentazione inerente alla tracciabilità dei rifiuti e alla pesatura a campione degli stessi.

L'indicazione della capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in metri cubi è da intendersi come puramente indicativa, fornita per agevolare il controllo da parte degli Enti di competenza.

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 23/10/2024

Il rappresentante del DPC025, con riferimento agli aspetti emissioni in atmosfera, evidenzia che non risulta agli atti, apposita istanza di autorizzazione dell'art. 269 D.lgs. 152/06, seppure dichiarato nell'istanza di richiesta di Autorizzazione ex 208.

La documentazione presentata inerente l'impatto sulla Qualità dell'Aria, unitamente alla planimetria e al QRE hanno consentito all'ARTA di esprimere le proprie valutazioni tecniche con proposte di prescrizioni relativamente al titolo autorizzativo per le emissioni in atmosfera (rif. nota ARTA prot. 27830 del 16.07.2024).

Questo servizio procederà alla espressione della determinazione di autorizzazione alle emissioni in

13

atmosfera ex art. 269, sulla base delle relazioni fornite, al momento dell'acquisizione di:

- l'istanza di cui alla dichiarazione sopradetta, conforme alla modulistica approvata con DGR 517/2007, se non già presentata ad agli atti,
- relata di pagamento dei diritti istruttori,
- descrizione e schede tecniche dei sistemi di abbattimento (nebulizzatori),
- modalità di approvvigionamento dell'acqua (allaccio rete idrica/ recupero delle acque meteoriche), per ogni sito.

Relativamente a quanto richiesto si fornisce in allegato la seguente documentazione:

- istanza conforme alla modulistica approvata con DGR 517/2007;
- ricevuta attestante il pagamento dei diritti istruttori.

Si fa presente che gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato 1 della DGR 517/2007 sono stati già presentati e risultano disponibili sul sito della Regione Abruzzo al seguente link:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/dva-lavori-srl-nuova-istanza-esame>, dove l'elaborato "E_VALUTAZIONE IMPATTO QA-Rev01" è da intendersi quale relazione tecnica sulle emissioni diffuse.

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento delle polveri diffuse si specifica che questi saranno costituiti da sistemi di bagnatura (nebulizzatori) con ugelli in ottone/acciaio del tipo AISI304 (si riporta in allegato la relativa scheda tecnica).

Infine, si comunica che l'approvvigionamento idrico finalizzato all'abbattimento delle polveri mediante nebulizzazione di acqua verrà effettuato direttamente da acquedotto. Il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per abbattere le emissioni diffuse sarà annotato su apposito registro con frequenza settimanale da maggio a ottobre e quindicinale nel resto dell'anno. La frequenza delle manutenzioni effettuate



ECOPOINT ENGINEERING S.R.L.
Via Cavour, 435 – Nucleo Ind.le
67051 – Avezzano (AQ)
Telefono: 0863/509492
Fax: 0863/489749
e-mail: info@ecopointsrl.it
Web: www.ecopointsrl.it

sull'impianto sarà tale da garantirne la piena funzionalità e comunque almeno semestrale. Le attività delle manutenzioni saranno annotate su apposito registro delle manutenzioni

ALLEGATI

- *"Modulistica_ALLEGATO_1_DRG_517_07";*
- *"Ricevuta versamento oneri istruttori_atm";*
- *"Scheda tecnica nebulizzatori".*

31.10.2024